



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

ORIGINALE

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.

N.1/11 DEL 30.04.2011

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n.6 in data 12.01.2004, esecutiva, per le motivazioni ivi indicate cui si fa espresso rinvio, l'organizzazione degli Uffici comunali è stata suddivisa in due aree gestionali, istituendo l'area amministrativa che include i preesistenti servizi Segreteria, Contabilità, Demografici e Vigilanza - Tributi e l'area tecnica che assorbe il preesistente servizio Edilizia - Lavori pubblici;

EVIDENZIATO che questo Comune non dispone in organico di un posto di tecnico comunale e, per garantire comunque il funzionamento dell'Ufficio tecnico comunale, da alcuni anni, si è fatto ricorso ad un contratto per un rapporto di lavoro a tempo determinato parziale, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per l'esercizio di funzioni dell'area direttiva del servizio tecnico, con attribuzione delle funzioni di responsabilità dell'Area tecnica; in tale modo è stato possibile mantenere in capo ad una sola figura professionale lo svolgimento di attività di carattere istruttorio ed esecutorio e l'assunzione di compiti di responsabilità dell'intera area tecnica, conseguendo una maggiore efficienza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.12 del 26.04.2010, esecutiva, con la quale, a seguito del rinnovo dell'Amministrazione comunale, è stato disposto di stipulare un nuovo contratto per un rapporto di lavoro a tempo determinato parziale, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., al di fuori della dotazione organica, per l'esercizio di funzioni dell'area direttiva nel settore tecnico con il geometra Carlo Robba, per il periodo dal 6 maggio 2010 fino al 30 aprile 2011; il contratto è stato regolarmente stipulato tra il comune di Castiglione Tinella e il geometra Carlo Robba in data 03 maggio 2010;

RICHIAMATO il proprio decreto sindacale n.4/10 in data 05.05.2010 di attribuzione delle funzioni di responsabilità dell'Area tecnica al pre nominato geometra Carlo Robba per il periodo corrispondente alla durata del precitato contratto di lavoro;

ATTESO che con deliberazione della Giunta comunale n.18 del 28.04.2011, immediatamente eseguibile, è stato disposto di estendere la durata contrattuale del contratto di lavoro di cui sopra fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco prevedibile nel 30 aprile 2015 con contestuale revisione del corrispettivo, ferme restando tutte le altre pattuizioni;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, occorre provvedere *ex novo* in ordine all'eventuale attribuzione delle funzioni di responsabilità dell'Area tecnica al geometra Carlo Robba;

EVIDENZIATO che la formale attribuzione di funzioni di responsabilità delle aree gestionali in cui l'organizzazione degli Uffici comunali è stata suddivisa a funzionari qualificati e competenti per l'effettivo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti gli adempimenti rientranti nell'area di appartenenza che comportano la sottoscrizione dei provvedimenti esemplificativamente riportati nell'art. 107 del citato D.Lgs. 267/2000 nonché di tutte le attività che per norme di legge, statuto e regolamenti ricadono in capo ai Responsabili degli uffici e dei servizi compete al sottoscritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 10, 107 e 109, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:

- l'art.50, comma 10, dispone che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art.109 prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente di cui all'art.107, commi 2 e 3, Decreto legislativo citato, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- l'art.97 prevede che il Segretario comunale, oltre alle funzioni indicate nell'articolo stesso, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.165/2001 ed in particolare l'art.4;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la vigente dotazione organica del personale di questo Ente, che non prevede alcun posto di tecnico comunale;

SOTTOLINEATO che non è applicabile la previsione dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n.267/2000, in quanto il Segretario comunale presta servizio per questo Ente per sole otto ore settimanali e allo stesso è già stata attribuita la responsabilità dell'Area amministrativa, rendendo improponibile una corretta e snella gestione del settore tecnico;

RITENUTO, pertanto, opportuno ai fini di assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio tecnico comunale, attribuire senz'altro le funzioni di responsabile dell'Area tecnica al geometra Carlo Robba, persona competente, professionale ed affidabile, a beneficio dell'efficienza e funzionalità dell'intera macchina comunale per il periodo corrispondente all'estensione della durata contrattuale del contratto di lavoro ex art.110, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. stipulato con il medesimo in data 03 maggio 2010;

ATTESO che, per remunerare le funzioni di responsabilità dell'Area tecnica, con la citata deliberazione della Giunta comunale n.18 del 28.04.2011, ai sensi dell'art.110, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, è stato integrato da una indennità "ad personam" di Euro 7.000,00 (settemila/00) annui lordi per dodici mensilità, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DECRETA

DI NOMINARE, per i motivi indicati in premessa, Responsabile dell'Area tecnica istituita con deliberazione della Giunta comunale n.6 in data 12.01.2004, per il periodo dal 1° maggio 2011 fino alla scadenza del mandato elettivo del sottoscritto Sindaco prevedibile nel 30 aprile 2015, il geometra Carlo Robba, funzionario dell'area direttiva, attribuendogli le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nonché tutti i compiti e le attività che per norme di legge, statuto e regolamenti ricadono in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi.

DI ATTRIBUIRE al geometra Carlo Robba tutte le funzioni, i compiti e le attività inerenti ai servizi compresi nell'Area tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione comunale verso l'esterno non espressamente riservati dalla legge agli organi di governo del Comune.

DI ATTRIBUIRE, altresì, al geometra Carlo Robba gli atti di gestione rientranti nella sfera di competenza del Responsabile dell'Area amministrativa, allorchè riguardano il Responsabile medesimo in modo diretto e sono caratterizzati da ampi margini di discrezionalità.

Ai fini delle dettagliate competenze di ogni servizio si rimanda ai vigenti regolamenti comunali ed al Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.), che definisce anche la dotazione organica di ogni Area.

DI INTENDERE il conferimento delle suddette funzioni, per sua natura, revocabile in qualsiasi momento.

DI DARE ATTO che, per l'esecuzione delle funzioni di responsabilità dell'Area tecnica, con deliberazione della Giunta comunale n.18 del 28.04.2011, ai sensi dell'art.110, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, è stato integrato da una indennità "ad personam" di Euro 7.000,00 (settemila/00) annui lordi per dodici mensilità, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Castiglione Tinella, 30 aprile 2011

IL SINDACO
Bruno PENNAC

